

CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO DI STUDIO DI CUI ALL'ARTICOLO 72, COMMA 1, LETTERA E) DELLA L.P. SULLA SCUOLA N. 5/2006

ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2025/2026

1. DESTINATARI DELL'INTERVENTO

Possono beneficiare dell'assegno di studio gli studenti del primo e del secondo ciclo di istruzione e formazione, in possesso dei requisiti di ammissione di seguito specificati ed in relazione alle spese sostenute.

2. REQUISITI DI AMMISSIONE

Per l'ammissione all'assegno di studio lo studente deve possedere i seguenti requisiti:

- A) essere residente in uno dei Comuni della Valle di Fiemme;
- B) avere un'età non superiore ai vent'anni a conclusione dell'anno scolastico o formativo a cui si riferisce la domanda di intervento, intendendosi, convenzionalmente, quale data di conclusione dell'anno scolastico e formativo il giorno 31 agosto 2026;
- C) essere iscritto per la prima volta alla classe prima del ciclo frequentato, ovvero avere conseguito la promozione al termine dell'anno scolastico o formativo precedente a quello cui si riferisce l'intervento, fatta salva la possibilità di riconoscere comunque l'intervento per gravi e documentati motivi di carattere temporaneo, nonché, nell'ambito del secondo ciclo d'istruzione e formazione essere iscritto anche per la seconda volta alla classe prima con un cambio dell'indirizzo di studi;
- D) sostenere, nell'anno scolastico o formativo di riferimento, una spesa superiore ad euro 50,00; tale importo costituisce la franchigia da applicare alla spesa sostenuta per la determinazione della spesa netta sulla quale verrà calcolato l'assegno spettante in base alla condizione economica e al merito;
- E) appartenere a un nucleo familiare il cui Indicatore ICEF Famiglia anno 2024 non superi i limiti ICEF indicati nel presente allegato;
- F) per i minori in affidato presso strutture di accoglienza non si applica il requisito di cui alla lettera E);
- G) non aver chiesto o ottenuto altri benefici per le medesime finalità previsti da altre leggi provinciali.

3. SPESE RICONOSCIUTE AI FINI DELL'ASSEGNO DI STUDIO

TIPOLOGIA DI SPESA	STUDENTI AMMESSI
a) Convitto e alloggio (1)	<ul style="list-style-type: none">- Studenti iscritti presso le istituzioni scolastiche e formative provinciali;- Studenti iscritti presso gli istituti di formazione professionale provinciali e presso i Centri di formazione professionale gestiti dagli Enti convenzionati ai sensi della L.P. 7/08/2006, n. 5;- Studenti iscritti presso le istituzioni paritarie con sede in provincia;- Studenti iscritti presso istituzioni scolastiche, anche paritarie, e istituzioni formative con sede fuori provincia.
b) Mensa (2) c) Trasporto d) Libri di testo	<ul style="list-style-type: none">- Studenti iscritti presso istituzioni scolastiche, anche paritarie, e istituzioni formative con sede fuori provincia
e) Tasse di iscrizione e rette di frequenza (3)	<ul style="list-style-type: none">- Studenti iscritti presso le istituzioni scolastiche e formative provinciali- Studenti iscritti presso istituzioni scolastiche statali e istituzioni formative pubbliche con sede fuori provincia

(1) Ai fini del riconoscimento della spesa di convitto e alloggio devono essere valutati:

- la distanza dell'istituzione scolastica o formativa dal luogo di residenza dello studente, tenuto conto di obiettive difficoltà di trasporto;
- l'assenza dei medesimi percorsi di istruzione o formazione presso istituzioni scolastiche o formative vicine al luogo di residenza;
- l'esistenza di particolari condizioni di carattere sociale e familiare.

Per gli studenti convittori iscritti presso istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo provinciale, la spesa di convitto o alloggio è riconosciuta al netto dell'onere relativo alla mensa, in quanto il servizio di ristorazione è già assicurato in forma agevolata dalla Comunità.

(2) Le spese relative a mensa, trasporto e libri di testo sono riconosciute per la frequenza di percorsi di istruzione e formazione non attivati sul territorio provinciale.

Tali spese sono comunque riconosciute:

- agli studenti convittori iscritti presso istituzioni scolastiche, anche paritarie, e formative con sede fuori provincia ammessi all'assegno di studio per le spese di convitto o alloggio;
- agli studenti residenti in famiglia iscritti presso istituzioni scolastiche, anche paritarie, e formative con sede fuori provincia, in presenza di particolari condizioni di carattere sociale e familiare.

La spesa relativa al trasporto è ammessa solo per il percorso non coperto con l'abbonamento studenti provinciale.

La spesa relativa all'acquisto dei libri di testo è riconosciuta fino al secondo anno di frequenza del secondo ciclo di istruzione e formazione, in parallelo alla condizione di utilizzo del comodato da parte degli studenti del sistema educativo provinciale.

(3) Non è riconosciuta la spesa per tasse di iscrizione e rette di frequenza delle istituzioni scolastiche paritarie sia con sede in provincia di Trento disciplinate dall'articolo 76 della L.P. 7/08/2006, n. 5 e sia con sede fuori provincia. La spesa per tasse di iscrizione può essere riconosciuta agli studenti frequentanti istituzioni scolastiche e formative provinciali, nonché istituzioni scolastiche anche paritarie e istituzioni formative, con sede fuori provincia, ai fini della frequenza di percorsi di istruzione e formazione non attivati sul territorio provinciale.

4. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di assegno di studio per gli studenti residenti in uno dei Comuni della valle di Fiemme va presentata, **PREVIO APPUNTAMENTO** alla Comunità Territoriale della Val di Fiemme, Via Alberti n. 4, 38033 Cavalese - Servizio Istruzione (tel. 0462/241315 – 0462/241316) , entro il giorno venerdì **28 novembre 2025** nel seguente orario: dal lunedì al giovedì dalle ore 08.30 - 12.00/ 14.30 - 16.00 ed il venerdì 08.30 – 12.00.

La **domanda di assegno di studio**, pubblicata sul sito dell'ente va presentata sul modulo predisposto dal Servizio Istruzione della Comunità territoriale della val di Fiemme, in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e sottoscritta dall'interessato per autocertificazione. La sottoscrizione non deve essere autenticata.

Per l'ammissione al beneficio è necessario allegare alla domanda l'ELABORATO INDICATORE ICEF FAMIGLIA ANNO 2024 risultante dalla Dichiarazione sostitutiva ICEF redditi e patrimonio 2024, in possesso del richiedente, preventivamente elaborata presso i soggetti accreditati (enti convenzionati come ad esempio i CAF e l'Ufficio Periferico PAT di Cavalese, Via Unterberger 5 - tel. 0462 231502).

Nella domanda l'interessato dovrà autocertificare i dati relativi al possesso dei requisiti di merito, all'ammontare delle spese previste per ogni voce, alla media dei voti conseguiti.

5. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DELL'ASSEGNO DI STUDIO

Entro dicembre 2025, verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge e dai presenti criteri, la Comunità approva la graduatoria provvisoria degli aventi diritto all'assegno di studio, determinato sulla base delle spese riconosciute ai sensi del punto 3. dell'Indicatore Icef Famiglia 2024 e del merito scolastico. Quest'ultimo è individuato sulla base della media dei voti conseguiti al termine dell'anno scolastico precedente quello per il quale è richiesto il beneficio. Ai fini del calcolo della media dei voti non rientrano nel computo quelli relativi a condotta e religione.

Il merito scolastico (da 6,0 a 10 e lode) è valutato secondo la seguente scala di attribuzione del punteggio:

MEDIA VOTI	PUNTEGGIO	MEDIA VOTI	PUNTEGGIO	MEDIA VOTI	PUNTEGGIO
6,0	22	6,7	34	7,4	37
6,1	24	6,8	34	7,5	39
6,2	26	6,9	35	7,6	40
6,3	28	7,0	35	7,7	42
6,4	30	7,1	35	7,8	45
6,5	32	7,2	36	7,9	47
6,6	33	7,3	36	8,0-10 e lode	50

Con riferimento agli studenti diplomati presso la scuola secondaria di primo grado nell'anno scolastico 2024/25, la media dei voti è rappresentata dal voto finale conseguito e riportato nel diploma stesso. Il punteggio da assegnare è quello indicato nella precedente tabella.

In presenza di una valutazione finale espressa in giudizio, si applica la sotto esposta tabella di conversione ai fini dell'attribuzione del punteggio spettante per il merito scolastico:

GIUDIZIO	CONVERSIONE IN VOTO	PUNTEGGIO
SUFFICIENTE	6,0	22
DISCRETO	6,5	32
BUONO	7,5	39
DISTINTO	9,0	50
OTTIMO E OTTIMO CON LODE	11,0	50

L'assegno di studio non è cumulabile con altri assegni o borse di studio concessi, per le medesime finalità, dalla Provincia su altre leggi provinciali.

E' cumulabile con analoghi benefici concessi da altri Enti o istituzioni pubbliche fino a concorrenza della spesa sostenuta per l'anno scolastico di riferimento. E' posto in capo al richiedente l'assegno di studio l'onere di comunicare al soggetto erogatore l'importo di tali ulteriori benefici, al fine di un'eventuale rideterminazione dell'assegno stesso.

L'assegno di studio è concesso fino all'ammontare massimo di € 4.000,00.

6. MODALITA' DI EROGAZIONE DELL'ASSEGNO DI STUDIO

Su richiesta segnalata nella domanda, viene anticipato un importo pari al 50% dell'assegno di studio spettante in base alla graduatoria approvata; la residua parte del beneficio, oppure l'intero importo nel caso di mancata erogazione dell'acconto, sono liquidati a seguito dell'accertamento della spesa ammessa effettivamente sostenuta, conseguentemente all'approvazione della graduatoria definitiva.

Qualora lo studente non porti a termine l'anno scolastico o formativo cui si riferisce la domanda di intervento, l'assegno di studio spettante non verrà erogato o, se già erogato l'anticipo del 50%, si procederà al recupero dello stesso.

7. REDDITI E PATRIMONIO DA DICHIARARE PER IL CALCOLO DELL'INDICATORE ICEF FAMIGLIA

Il calcolo dell'Indicatore ICEF Famiglia anno 2024, elaborato dalla Dichiarazione sostitutiva ICEF, viene determinato per quanto riguarda il reddito in base ai redditi 2024 e per quanto riguarda il patrimonio sia mobiliare che immobiliare, con riferimento ai dati al 31.12.2024, in conformità ai criteri stabiliti nella delibera della Giunta Provinciale n. 1256 dd. 29.08.2025.

8. LIMITI ICEF PER L'ACCESSO AI BENEFICI

Sono ammessi all'assegno di studio gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare con un **Indicatore Icef Famiglia anno 2024** pari o inferiore a **0,4300**.

Gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare con un Indicatore Icef Famiglia maggiore di **0,4300**, non sono ammessi all'assegno di studio.

Ai fini dell'ammissione all'assegno di studio, i minori in affido presso strutture di accoglienza beneficiano di una condizione economica stabilita d'ufficio, alla quale corrisponde un indicatore Icef pari a 0,00.

9. CALCOLO ASSEGNO DI STUDIO DI CUI ALL'ART. 72 DELLA L.P. 7.8.2006, N. 5

L'assegno di studio è determinato sulla base delle spese riconosciute ai sensi del punto 3., dei criteri stabiliti dalla disciplina ICEF per il calcolo dell'Indicatore Famiglia, e del merito scolastico, valutato secondo i criteri indicati nel presente allegato.

In base al valore dell'Indicatore Icef famiglia è attribuito un punteggio per la condizione economica familiare arrotondato all'intero e compreso tra un massimo di 50 punti ed un minimo di 1 punto. Il punteggio è pari a 50 se l'Indicatore Icef Famiglia è compreso tra 0,00 e 0,2255 (ICEF_inf).

Per valori dell'Indicatore Icef famiglia compresi tra 0,2255 (ICEF_inf) e 0,4300 (ICEF_sup) il punteggio diminuisce proporzionalmente all'aumentare dell'ICEF sino a diventare 1 in corrispondenza del valore ICEF_sup. Se l'Indicatore Icef famiglia è maggiore del valore ICEF_sup la domanda è da considerarsi non idonea.

Al punteggio ottenuto in base all'Indicatore Icef Famiglia è aggiunto il punteggio spettante per la media dei voti, secondo la scala di attribuzione sopra riportata.

$$PUNTEGGIO = PUNTEGGIO\ ICEF + PUNTEGGIO\ MERITO$$

Ai fini della determinazione dell'assegno si fa riferimento all'ammontare complessivo delle spese riconosciute, valutato al netto di una franchigia pari ad euro 50,00.

$$SPESA\ RICONOSCIUTA = MAX (0; SPESA - 50)$$

Il calcolo dell'assegno viene effettuato sulla base del punteggio complessivamente ottenuto – compreso tra un massimo di 100 ed un minimo di 22 – rapportato all'ammontare della spesa riconosciuta al netto della franchigia.

L'assegno di studio è corrisposto fino ad un massimo di 4.000,00 euro, calcolato moltiplicando la spesa riconosciuta per la percentuale del punteggio totale risultante.

$$ASSEGNO = (SPESA\ RICONOSCIUTA * PUNTEGGIO / 100)$$

Non sono corrisposti assegni di importo inferiore a 50,00 euro.

10. UTILIZZO DEI FONDI STANZIATI PER LA CONCESSIONE DEGLI ASSEGNI DI STUDIO E DELLE FACILITAZIONI DI VIAGGIO

Si stabilisce che qualora i fondi disponibili per la concessione degli assegni di studio e delle facilitazioni di viaggio non fossero sufficienti a soddisfare tutte le domande valide, gli importi spettanti agli studenti saranno proporzionalmente ridotti fino a consentire l'accoglimento di tutte le domande valide, ferma restando la possibilità di non erogare contributi in mancanza dei fondi necessari.

11. RETTIFICA DI DATI CONTENUTI NELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ICEF

A chiusura della graduatoria definitiva, il calcolo dell'assegno è soggetto a variazioni in caso di rettifica di dati già inseriti nel sistema, effettuata a seguito di controllo o di ravvedimento operoso.

Non si considerano le modifiche all'indicatore Icef successive a quello indicato nella domanda ed allegato alla stessa.

CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DELLE FACILITAZIONI DI VIAGGIO DI CUI ALL'ARTICOLO 72, COMMA 1, LETTERA G) DELLA L.P. SULLA SCUOLA N. 5/2006

ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2025/2026

1. DESTINATARI DELL'INTERVENTO

Possono beneficiare della facilitazione di viaggio gli studenti del secondo ciclo di istruzione e formazione, in possesso dei requisiti di ammissione di seguito specificati ed in relazione alle spese sostenute.

2. REQUISITI DI AMMISSIONE

- A. Possono fruire della facilitazione di viaggio gli studenti del secondo ciclo di istruzione e formazione residenti in uno dei Comuni della Valle di Fiemme e di età non superiore ai vent'anni a conclusione dell'anno scolastico o formativo cui si riferisce l'intervento, intendendosi, convenzionalmente, quale data di conclusione dell'anno scolastico e formativo il giorno 31 agosto 2026.
- B. La facilitazione di viaggio è concessa nel caso di impossibilità di fruizione, da parte dello studente, di un servizio di trasporto pubblico ai fini della frequenza scolastica.
- C. La facilitazione di viaggio può essere concessa se il percorso non coperto da servizio pubblico è superiore ai 3 chilometri; tale misura costituisce franchigia ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo.

3. DESCRIZIONE INTERVENTO

La facilitazione di viaggio consiste in un contributo forfetario rapportato alla distanza tra il luogo di residenza o di domicilio dello studente e il più vicino punto di raccolta del mezzo pubblico usufruibile per il raggiungimento della sede scolastica o formativa. Nel caso di carenza di un idoneo servizio di trasporto pubblico per l'intero tragitto, il contributo forfetario è rapportato alla distanza tra il luogo di residenza o di domicilio dello studente e la sede dell'istituzione scolastica o formativa frequentata. La facilitazione di viaggio è riconosciuta sia nel caso di trasporto effettuato direttamente dalla famiglia con mezzo proprio, sia nel caso di trasporto effettuato a mezzo vettore.

4. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di facilitazione di viaggio per gli studenti residenti in uno dei Comuni della valle di Fiemme va presentata alla Comunità territoriale della val di Fiemme, via Alberti n. 4, 38033 Cavalese, anche in via telematica all'indirizzo e mail info@comunitavaldifiemme.tn.it, entro il giorno **venerdì 28 novembre 2025**, dal genitore, anche adottivo o affidatario, dello studente beneficiario, o da altra persona che esercita la potestà dei genitori, se il beneficiario è minorenni, o dallo studente stesso se il beneficiario è maggiorenne.

La domanda deve contenere oltre ai dati identificativi del richiedente e del beneficiario, se diverso dal richiedente, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti di cui al punto 2.

La **domanda di facilitazione di viaggio** va redatta secondo l'allegato modulo F, in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

La domanda di facilitazione di viaggio deve essere sottoscritta dall'interessato per autocertificazione. La sottoscrizione non deve essere autenticata.

5. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DELLA FACILITAZIONE DI VIAGGIO

La facilitazione di viaggio è concessa con le seguenti modalità:

- A. **Nel caso di trasporto con mezzo proprio**, il contributo spettante per l'anno scolastico di riferimento è calcolato sulla base dei seguenti parametri:
 - distanza chilometrica coperta con mezzo proprio, al netto della franchigia di cui al punto 2., considerata per il viaggio di andata e per quello di ritorno;
 - numero complessivo di trasporti effettuati: nel caso di trasporto giornaliero è considerata la durata in giorni dell'anno scolastico di riferimento, come indicata nel calendario annuale approvato con delibera della Giunta provinciale; nel caso di trasporto settimanale sono considerate n. 33 settimane di attività curricolare;
 - rimborso chilometrico pari a 10 centesimi o a 5 centesimi in relazione all' Indicatore Icef famiglia 2024.

Se il trasporto con mezzo proprio riguarda più di uno studente per famiglia, è riconosciuta una sola facilitazione di viaggio, ancorché il medesimo sia effettuato per distanze o frequenze diverse; in tal caso, ai fini del calcolo del contributo, i parametri sopra indicati sono riferiti allo studente trasportato con maggiore distanza chilometrica non servita da mezzo pubblico e con frequenza di trasporto maggiore.

B. Nel caso di trasporto a mezzo vettore, la facilitazione di viaggio è erogata, in via ordinaria, sulla base della spesa a carico della famiglia, come certificata da idonea documentazione fiscale, applicando il seguente criterio: rimborso pari all'80% della spesa o al 40% della spesa in relazione alla condizione economica familiare (Indicatore Icef famiglia 2024).

La facilitazione di viaggio per il trasporto a mezzo vettore è comunque erogata in base al parametro chilometrico di cui alla lettera A., se con tale criterio risulta inferiore a quella che sarebbe erogata in via ordinaria.

Le misure del beneficio sono stabilite nei seguenti modi:

- se lo studente appartiene ad un nucleo familiare con un Indicatore Icef famiglia 2024 compreso tra 0,00 e 0,4300 (ICEF_sup), la facilitazione di viaggio è calcolata in Fascia 1, applicando, nel caso di trasporto con mezzo proprio il rimborso chilometrico pari a 10 centesimi, nel caso di trasporto a mezzo vettore il rimborso pari all'80% della spesa sostenuta;
- se lo studente appartiene ad un nucleo familiare con un Indicatore Icef Famiglia 2024 superiore a 0,4300 (ICEF_sup), la facilitazione di viaggio è calcolata in Fascia 2, applicando, nel caso di trasporto con mezzo proprio il rimborso chilometrico pari a 5 centesimi, nel caso di trasporto a mezzo vettore il rimborso pari al 40% della spesa sostenuta;
- la facilitazione di viaggio è comunque calcolata in Fascia 2 se non è presentato il documento di valutazione della condizione economica familiare ICEF (Indicatore Icef Famiglia 2024).
- Ai fini dell'ammissione alle facilitazioni di viaggio i minori in affido presso strutture di accoglienza beneficiano di una condizione economica stabilita d'ufficio, alla quale corrisponde un indicatore ICEF pari a 0,00.

Entro dicembre 2025, la Comunità, verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge e dai presenti criteri, approva la graduatoria provvisoria degli aventi diritto.

La facilitazione di viaggio è liquidata a seguito dell'accertamento della spesa ammessa effettivamente sostenuta e conseguente approvazione della graduatoria definitiva.

Il beneficio è concesso fino all'importo massimo di euro 400,00 per un figlio e di euro 700,00 per due o più figli.

6. UTILIZZO DEI FONDI STANZIATI PER LA CONCESSIONE DEGLI ASSEGNI DI STUDIO E DELLE FACILITAZIONI DI VIAGGIO

Si stabilisce che qualora i fondi disponibili per la concessione degli assegni di studio e delle facilitazioni di viaggio non fossero sufficienti a soddisfare tutte le domande valide, gli importi spettanti agli studenti saranno proporzionalmente ridotti fino a consentire l'accoglimento di tutte le domande valide, ferma restando la possibilità di non erogare contributi in mancanza dei fondi necessari.

COMUNITÀ TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME

BANDO PER LA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2025/26

1. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ASSEGNO DI STUDIO

L'assegno di studio di cui al presente bando è previsto dall'articolo 72 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 ed è disciplinato dall'articolo 7 del Regolamento di attuazione emanato con D.P.P. 5 novembre 2007, n. 24-104/Leg.

La domanda di assegno di studio per gli studenti residenti in uno dei Comuni della valle di Fiemme va presentata, **PREVIO APPUNTAMENTO** alla Comunità Territoriale della Val di Fiemme, Via Alberti n. 4, 38033 Cavalese - Servizio Istruzione (tel. 0462/241315 – 0462/241316), entro il giorno **venerdì 28 novembre 2025** nel seguente orario: dal lunedì al giovedì dalle ore 08.30 - 12.00/ 14.30 - 16.00 ed il venerdì 08.30 – 12.00.

Possono presentare domanda:

- uno dei genitori, anche adottivi o affidatari, o la persona che esercita la potestà dei genitori se lo studente è minorenni;
- lo studente maggiorenne.

La **domanda di assegno di studio** va presentata sul modulo predisposto dal Servizio Istruzione della Comunità territoriale della val di Fiemme, pubblicata sul sito dell'ente, in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e sottoscritta dall'interessato per autocertificazione. La sottoscrizione non deve essere autenticata.

Per l'ammissione al beneficio è necessario allegare alla domanda l'ELABORATO INDICATORE ICEF FAMIGLIA ANNO 2024 risultante dalla Dichiarazione sostitutiva ICEF redditi e patrimonio 2024, in possesso del richiedente, preventivamente elaborata presso i soggetti accreditati (enti convenzionati come ad esempio i CAF e l'Ufficio Periferico PAT di Cavalese, Via Unterberger 5 - tel. 0462 231502).

Nella domanda l'interessato dovrà autocertificare i dati relativi al possesso dei requisiti di merito, all'ammontare delle spese previste per ogni voce, alla media dei voti conseguiti.

L'assegno di studio è determinato tenendo conto, in pari misura, della condizione economica familiare e del merito scolastico.

Il Servizio Istruzione è a disposizione per qualsiasi informazione o chiarimento inerente la procedura di presentazione della domanda e collaborerà con i richiedenti per la compilazione della stessa (tel. 0462/241315 – 0462/241316).

Il presente bando con relativo modulo di domanda, sarà disponibile sul nostro sito internet www.comunitavaldifiemme.tn.it e presso i Comuni della Comunità Territoriale della Val di Fiemme.

2. DESTINATARI DELL'INTERVENTO

Possono presentare domanda di assegno di studio gli studenti frequentanti il primo e secondo ciclo di istruzione e formazione, in possesso dei requisiti di ammissione di seguito specificati ed in relazione alle spese sostenute.

3. REQUISITI DI AMMISSIONE

Per l'ammissione all'assegno di studio lo studente deve possedere i seguenti requisiti:

- A) essere residente in uno dei Comuni della Valle di Fiemme;
- B) avere un'età non superiore ai vent'anni a conclusione dell'anno scolastico o formativo a cui si riferisce la domanda di intervento, intendendosi, convenzionalmente, quale data di conclusione dell'anno scolastico e formativo il giorno 31 agosto 2026;
- C) essere iscritto per la prima volta alla classe prima del ciclo frequentato, ovvero avere conseguito la promozione al termine dell'anno scolastico o formativo precedente a quello cui si riferisce l'intervento, fatta salva la possibilità di riconoscere comunque l'intervento per gravi e documentati motivi di carattere

temporaneo; nonché, nell'ambito del secondo ciclo d'istruzione e formazione, essere iscritto anche per la seconda volta alla classe prima con un cambio dell'indirizzo di studi;

- D) sostenere, nell'anno scolastico o formativo di riferimento, una spesa superiore ad euro 50,00; tale importo costituisce la franchigia da applicare alla spesa sostenuta per la determinazione della spesa netta sulla quale verrà calcolato l'assegno spettante in base alla condizione economica e al merito;
- E) appartenere a un nucleo familiare il cui Indicatore ICEF Famiglia anno 2024, non superi i limiti ICEF riportati nel presente bando;
- F) per i minori in affido presso strutture di accoglienza non si applica il requisito di cui alla lettera E), ma una condizione economica con indicatore di condizione economica pari a 0,00;
- G) non aver chiesto o ottenuto altri benefici per le medesime finalità previsti da altre leggi provinciali.

4. SPESE RICONOSCIUTE AI FINI DELL'ASSEGNO DI STUDIO

TIPOLOGIA DI SPESA	STUDENTI AMMESSI
a) Convitto e alloggio (1)	<ul style="list-style-type: none">- Studenti iscritti presso le istituzioni scolastiche e formative provinciali;- Studenti iscritti presso gli istituti di formazione professionale provinciali e presso i Centri di formazione professionale gestiti dagli Enti convenzionati ai sensi della L.P. 7/08/2006, n. 5;- Studenti iscritti presso le istituzioni scolastiche paritarie con sede in provincia;- Studenti iscritti presso istituzioni scolastiche, anche paritarie, e istituzioni formative con sede fuori provincia.
b) Mensa (2) c) Trasporto d) Libri di testo	<ul style="list-style-type: none">- Studenti iscritti presso istituzioni scolastiche, anche paritarie, e istituzioni formative con sede fuori provincia.
e) Tasse di iscrizione e rette di frequenza (3)	<ul style="list-style-type: none">- Studenti iscritti presso le istituzioni scolastiche e formative provinciali;- Studenti iscritti presso istituzioni scolastiche statali e istituzioni formative pubbliche con sede fuori provincia.

(1) Ai fini del riconoscimento della spesa di convitto e alloggio devono essere valutati:

la distanza dell'istituzione scolastica o formativa dal luogo di residenza dello studente, tenuto conto di obiettive difficoltà di trasporto;

l'assenza dei medesimi percorsi di istruzione o formazione presso istituzioni scolastiche o formative vicine al luogo di residenza;

l'esistenza di particolari condizioni di carattere sociale e familiare.

Per gli studenti convittori iscritti presso istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo provinciale, la spesa di convitto o alloggio è riconosciuta al netto dell'onere relativo alla mensa, in quanto il servizio di ristorazione è già assicurato in forma agevolata dalla Comunità.

(2) Le spese relative a mensa, trasporto e libri di testo sono riconosciute per la frequenza di percorsi di istruzione e formazione non attivati sul territorio provinciale.

Tali spese sono comunque riconosciute:

agli studenti convittori iscritti presso istituzioni scolastiche, anche paritarie, e formative con sede fuori provincia ammessi all'assegno di studio per le spese di convitto o alloggio;

agli studenti residenti in famiglia iscritti presso istituzioni scolastiche, anche paritarie, e formative con sede fuori provincia, in presenza di particolari condizioni di carattere sociale e familiare.

La spesa relativa al trasporto è ammessa solo per il percorso non coperto con l'abbonamento studenti provinciale.

La spesa relativa all'acquisto dei libri di testo è riconosciuta fino al secondo anno di frequenza del secondo ciclo di istruzione e formazione, in parallelo alla condizione di utilizzo del comodato da parte degli studenti del sistema educativo provinciale.

(3) Non è riconosciuta la spesa per tasse di iscrizione e rette di frequenza delle istituzioni scolastiche paritarie con sede sia in provincia di Trento che fuori provincia, disciplinate dall'articolo 76 della L.P. 7/08/2006, n. 5,: la spesa per tasse di iscrizione può essere riconosciuta agli studenti frequentanti istituzioni scolastiche statali, istituzioni formative pubbliche e istituzioni scolastiche paritarie, con sede fuori provincia, solo nel caso di percorsi di istruzione e formazione non attivati sul territorio provinciale.

5. MODALITA' DI CONCESSIONE E DI EROGAZIONE DELL'ASSEGNO DI STUDIO PER L'A.S. 2025/2026

L'assegno di studio è concesso sulla base delle spese riconosciute effettivamente sostenute, tenendo conto della condizione economica familiare e del merito scolastico, **fino all'ammontare massimo di 4.000,00 euro**.

Le domande di assegno di studio devono essere redatte dal Servizio Istruzione della Comunità Territoriale della Val di Fiemme **entro il giorno venerdì 28 novembre 2025**.

Entro dicembre 2025 la Comunità approva la graduatoria provvisoria dei beneficiari; su richiesta segnalata nel modulo di domanda, viene anticipato un importo pari al 50% dell'assegno di studio spettante in base alla graduatoria approvata; la residua parte del beneficio, oppure l'intero importo nel caso di mancata erogazione dell'acconto, sono liquidati a seguito dell'accertamento della spesa ammessa effettivamente sostenuta, conseguentemente all'approvazione della graduatoria definitiva.

L'assegno di studio non è cumulabile con altri assegni o borse di studio concessi, per le medesime finalità, dalla Provincia su altre leggi provinciali. E' cumulabile con analoghi benefici concessi da altri Enti o istituzioni pubbliche fino a concorrenza della spesa sostenuta per l'anno scolastico di riferimento. E' posto in capo al richiedente l'assegno di studio l'onere di comunicare al soggetto erogatore l'importo di tali ulteriori benefici, al fine di un'eventuale rideterminazione dell'assegno stesso.

Qualora lo studente non porti a termine l'anno scolastico o formativo cui si riferisce la domanda di intervento, l'assegno di studio spettante non verrà erogato o, se già erogato l'anticipo del 50%, si procederà al recupero dello stesso.

Qualora si abbia diritto alla dichiarazione delle spese sotto esposte ed ai fini di una corretta compilazione della domanda, l'interessato ALLEGA la documentazione di riferimento, e precisamente:

per tutti gli studenti

- **in caso di convitto, sia soluzione collegio, sia solo alloggio, copia del contratto di affitto dell'appartamento e/o dichiarazione del convitto riportante la spesa annuale a carico dello studente per l'anno scolastico/formativo 2025/26;**
- **la pagella dell'alunno/studente relativa all'anno scolastico 2024/25, o il diploma di terza media, o l'attestato di qualifica professionale, per consentire il calcolo della media dei voti;**
- Conto IBAN (eventuale in quanto dichiarato nella domanda)

solo per gli studenti fuori provincia:

- documentazione attestante le spese di trasporto per l'anno scolastico/formativo 2025/26, ovvero tessera di abbonamento al servizio pubblico o altro titolo di viaggio, relativo unicamente al percorso fuori provincia utilizzabili per l'anno scolastico 2025/2026 o copia del relativo bonifico di versamento (solamente per il percorso non coperto con l'abbonamento per gli studenti provinciale). A conclusione dell'anno scolastico 2025/2026, su richiesta, dovrà essere prodotta adeguata documentazione attestante la spesa sostenuta;

- certificazione rilasciata dalla scuola frequentata in ordine al costo del servizio mensa;

- copia bollettini di c.c.postale relativi al pagamento delle tasse di iscrizione e frequenza;

- valida documentazione fiscale attestante l'acquisto dei libri di testo, ovvero elenco dei libri di testo adottati dalla scuola e documenti regolari ai fini fiscali, riportanti il nominativo dell'alunno, relativi all'acquisto degli stessi (per gli studenti frequentanti i primi due anni del secondo ciclo di istruzione e formazione fuori provincia). E' ammesso lo scontrino fiscale corredato dall'elenco dei libri di testo acquistati, con relativo prezzo e riportante il nominativo dell'alunno, sottoscritto dal legale rappresentante della libreria, o da chi ne abbia comunque titolo. Sono ammesse solo le spese relative all'acquisto dei libri di testo adottati dalla scuola e non quelli consigliati;

NB: tutte le spese evidenziate dai richiedenti ai fini della concessione dell'assegno di studio devono poter essere documentate dall'interessato in sede di eventuale controllo delle dichiarazioni rese. La mancata esibizione della documentazione giustificativa da parte dell'interessato equivale a "presunzione di falsità di dichiarazione sostitutiva" con conseguenze penali per il dichiarante (rif. deliberazione Giunta provinciale nr. 2389 dd. 4/10/2002).

6. LIMITI DI REDDITO E PATRIMONIO PER CALCOLO DELL'INDICATORE ICEF FAMIGLIA

Il calcolo dell'Indicatore Icef famiglia anno 2024 da allegare alla domanda, elaborato dalla Dichiarazione sostitutiva ICEF, viene determinato per quanto riguarda il reddito in base ai redditi 2024 e per quanto riguarda il patrimonio sia mobiliare che immobiliare, con riferimento ai dati al 31/12/2024, in conformità ai criteri stabiliti nella delibera della Giunta Provinciale n. 1256 dd. 29.08.2025.

6. LIMITI ICEF PER L'ACCESSO AI BENEFICI

Sono ammessi all'assegno di studio gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare con un Indicatore Icef Famiglia anno 2024 pari o inferiore a **0,4300**.

Gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare con un Indicatore Icef Famiglia maggiore di 0,4300, non sono ammessi all'assegno di studio.

Ai fini dell'ammissione all'assegno di studio, i minori in affido presso strutture di accoglienza beneficiano di una condizione economica stabilita d'ufficio, alla quale corrisponde un indicatore Icef pari a 0,00.

7. CALCOLO DELL'ASSEGNO DI STUDIO DI CUI ALL'ARTICOLO 72 DELLA LEGGE PROVINCIALE SULLA SCUOLA 7 AGOSTO 2006, N. 5

L'assegno di studio è determinato tenendo conto, in pari misura, della condizione economica familiare e del merito scolastico; quest'ultimo è valutato sulla base della media dei voti conseguiti al termine dell'anno scolastico precedente quello per il quale è richiesto il beneficio.

Ai fini del calcolo della media dei voti non rientrano nel computo quelli relativi a condotta e religione.

Scala di attribuzione del punteggio per il merito scolastico (da 6,0 a 10 e lode)

MEDIA VOTI	PUNTEGGIO	MEDIA VOTI	PUNTEGGIO	MEDIA VOTI	PUNTEGGIO
6,0	22	6,7	34	7,4	37
6,1	24	6,8	34	7,5	39
6,2	26	6,9	35	7,6	40
6,3	28	7,0	35	7,7	42
6,4	30	7,1	35	7,8	45
6,5	32	7,2	36	7,9	47
6,6	33	7,3	36	8,0-10 e lode	50

Con riferimento agli studenti diplomati presso la scuola secondaria di primo grado nell'anno scolastico 2024/25, la media dei voti è rappresentata dal voto finale conseguito e riportato nel diploma stesso. Il punteggio è quello indicato nella precedente tabella.

In presenza di una valutazione finale espressa in giudizio, si applica la sotto esposta tabella di conversione ai fini dell'attribuzione del punteggio spettante per il merito scolastico:

GIUDIZIO	CONVERSIONE IN VOTO	PUNTEGGIO
SUFFICIENTE	6,0	22
DISCRETO	6,5	32
BUONO	7,5	39
DISTINTO	9,0	50
OTTIMO E OTTIMO CON LODE	10,0	50

In base al valore dell'Indicatore Icef famiglia è attribuito un punteggio per la condizione economica familiare arrotondato all'intero e compreso tra un massimo di 50 punti ed un minimo di 1 punto. Il punteggio è pari a 50 se l'Indicatore Icef Famiglia è compreso tra 0,00 e 0,2255 (ICEF_inf).

Per valori dell'Indicatore Icef famiglia compresi tra 0,2255 (ICEF_inf) e **0,4300** (ICEF_sup) il punteggio diminuisce proporzionalmente all'aumentare dell'ICEF sino a diventare 1 in corrispondenza del valore ICEF_sup. Se l'Indicatore Icef famiglia è maggiore del valore ICEF_sup la domanda è da considerarsi non idonea.

Al punteggio ottenuto in base all'Indicatore Icef Famiglia è aggiunto il punteggio spettante per la media dei voti, secondo la scala di attribuzione sopra riportata.

PUNTEGGIO = PUNTEGGIO ICEF + PUNTEGGIO MERITO

Ai fini della determinazione dell'assegno si fa riferimento all'ammontare complessivo delle spese riconosciute, valutato al netto di una franchigia pari ad euro 50,00.

SPESA RICONOSCIUTA = MAX (0; SPESA - 50)

Il calcolo dell'assegno viene effettuato sulla base del punteggio complessivamente ottenuto – compreso tra un massimo di 100 ed un minimo di 22 – rapportato all'ammontare della spesa riconosciuta al netto della franchigia.

L'assegno di studio è corrisposto fino ad un massimo di 4.000,00 euro.

ASSEGNO = (SPESA RICONOSCIUTA * PUNTEGGIO / 100)

Non sono corrisposti assegni di importo inferiore a 50,00 euro.

10. UTILIZZO DEI FONDI STANZIATI PER LA CONCESSIONE DEGLI ASSEGNI DI STUDIO

Si stabilisce che qualora i fondi disponibili per la concessione degli assegni di studio non fossero sufficienti a soddisfare tutte le domande valide, gli importi spettanti agli studenti saranno proporzionalmente ridotti fino a consentire l'accoglimento di tutte le domande valide, ferma restando la possibilità di non erogare contributi in mancanza dei fondi necessari.

11. RETTIFICA DI DATI CONTENUTI NELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ICEF

A chiusura della graduatoria definitiva, il calcolo dell'assegno è soggetto a variazioni in caso di rettifica di dati già inseriti nel sistema, effettuata a seguito di controllo o di ravvedimento operoso.

Non si considerano le modifiche all'indicatore Icef successive a quello indicato nella domanda ed allegato alla stessa.

VERIDICITA' DELLE DICHIARAZIONI

Quanto dichiarato ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 dd. 28.12.2000, è oggetto di controllo, normalmente a campione, secondo quanto stabilito dal DPGP 05.06.2000 n. 9-27/leg. e modificato con deliberazioni della G.P. n. 825 dd. 12.04.2001 e n. 839 dd. 19.04.2002 e dagli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000, riguardo alle conseguenze penali previste per le dichiarazioni mendaci e falso in atti ed alla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 e il decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 e ss.mm., stabiliscono le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Il trattamento dei dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e in particolare ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento UE.

In osservanza del principio di trasparenza previsto dall'art. 5 del Regolamento, la Comunità Territoriale della Val di Fiemme fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE.

Finalità del trattamento dei dati e base giuridica

I dati personali vengono raccolti presso l'interessato e trattati per finalità istituzionali e per l'esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico, ed in particolare per gli adempimenti relativi all'esecuzione della procedura legata alla concessione degli assegni di studio ai sensi dell'art. 72 della legge provinciale n. 5 dd. 7.08.2006.

I dati personali trattati appartengono alla categoria dei dati personali ordinari e finanziari.

Modalità del trattamento

I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. Il trattamento è effettuato esclusivamente per le finalità sopra indicate, da personale autorizzato in relazione ai compiti e alle mansioni assegnate e nel rispetto del segreto professionale e del segreto d'ufficio.

Sono adottate specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati personali, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Il conferimento dei dati

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per quanto riguarda l'espletamento delle attività istituzionali e l'erogazione del servizio. L'opposizione al conferimento degli stessi comporterebbe l'impossibilità da parte dell'Amministrazione a osservare obblighi di legge e a svolgere le proprie attività istituzionali.

Periodo di conservazione dei dati

I dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all'esecuzione del compito o della funzione di interesse pubblico e comunque a termini di legge. Il periodo di conservazione dei dati è determinato sulla base della vigente normativa in materia di conservazione della documentazione e degli archivi della pubblica amministrazione, e potrà protrarsi, nell'osservanza di tali disposizioni, anche a tempo indeterminato.;

I dati possono essere utilizzati per fini istituzionali, all'interno dell'Ente da designati e incaricati del trattamento, autorizzati in relazione ai compiti e alle mansioni ad essi assegnati.

Comunicazione e diffusione dei dati

I dati possono essere comunicati all'esterno dell'Ente per gli adempimenti relativi alla procedura in atto, in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti. Alcuni dati appartenenti alla categoria dei dati personali ordinari, potranno essere oggetto di diffusione esclusivamente in conformità a specifiche norme di legge. I dati personali non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.

Diritti degli interessati

Gli interessati hanno diritto ai sensi del Regolamento UE 679/2016, di richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano, ottenere la loro comunicazione in forma intellegibile, richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento, ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; hanno anche diritto di richiedere la portabilità dei dati, di farli aggiornare, correggere o integrare, opporsi per motivi legittimi al loro trattamento e proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Per l'esercizio dei propri diritti, ci si potrà rivolgere al Responsabile del Servizio Affari Generali della Comunità Territoriale della Val di Fiemme, Via Alberti 4, Cavalese (TN)

Titolare del trattamento è la Comunità Territoriale della Val di Fiemme, con sede a Cavalese in Via Alberti 4 (e.mail info@comunitavaldifiemme.tn.it, sito internet www.comunitavaldifiemme.tn.it)

Responsabile della protezione dei dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento, via Torre Verde n 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it), sito internet www.comunitrentini.it

Cavalese, li 00.10.2025

Il Segretario Reggente
- dott.ssa Luisa Degiampietro -

COMUNITÀ TERRITORIALE DELLA VAL DI FEMME

**BANDO PER LA CONCESSIONE DELLA FACILITAZIONE DI VIAGGIO
ANNO SCOLASTICO 2025/26**

La **facilitazione di viaggio** di cui al presente bando è prevista dall'articolo 72 della Legge Provinciale 7 agosto 2006, n. 5 ed è disciplinata dall'articolo 9, comma 2, lettera c) del Regolamento di attuazione emanato con D.P.P. 5 novembre 2007, n. 24-114/Leg.

1. SOGGETTI RICHIEDENTI

Possono presentare domanda:

- uno dei genitori, anche adottivi o affidatari, o la persona che esercita la potestà dei genitori se lo studente è minorenne;
- lo studente maggiorenne.

2. REQUISITI DI AMMISSIONE

- A. Possono fruire della facilitazione di viaggio gli studenti del secondo ciclo di istruzione e formazione residenti in uno dei Comuni della valle di Fiemme e di età non superiore ai vent'anni a conclusione dell'anno scolastico o formativo cui si riferisce l'intervento, intendendosi, convenzionalmente, quale data di conclusione dell'anno scolastico e formativo il giorno 31 agosto 2026.
- B. La facilitazione di viaggio è concessa nel caso di impossibilità di fruizione, da parte dello studente, di un servizio di trasporto pubblico ai fini della frequenza scolastica.
- C. La facilitazione di viaggio può essere concessa se il percorso non coperto da servizio pubblico è superiore ai 3 chilometri; tale misura costituisce franchigia ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo.

3. DESCRIZIONE INTERVENTO

La facilitazione di viaggio consiste in un contributo forfetario rapportato alla distanza tra il luogo di residenza o di domicilio dello studente e il più vicino punto di raccolta del mezzo pubblico usufruibile per il raggiungimento della sede scolastica o formativa. Nel caso di carenza di un idoneo servizio di trasporto pubblico per l'intero tragitto, il contributo forfetario è rapportato alla distanza tra il luogo di residenza o di domicilio dello studente e la sede dell'istituzione scolastica o formativa frequentata. La facilitazione di viaggio è riconosciuta sia nel caso di trasporto effettuato direttamente dalla famiglia con mezzo proprio, sia nel caso di trasporto effettuato a mezzo vettore.

4. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di facilitazione di viaggio per gli studenti residenti in uno dei Comuni della valle di Fiemme va presentata alla Comunità territoriale della val di Fiemme, via Alberti n. 4, 38033 Cavalese, anche in via telematica all'indirizzo e mail info@comunitavaldifiemme.tn.it, entro il giorno **venerdì 28 novembre 2025**.

La **domanda di facilitazione di viaggio** va redatta secondo l'allegato modulo **F**, in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

La domanda di facilitazione di viaggio deve essere sottoscritta dall'interessato per autocertificazione. La sottoscrizione non deve essere autenticata.

Il Servizio Istruzione è a disposizione per qualsiasi informazione o chiarimento inerente la procedura di compilazione e presentazione della domanda (tel. 0462/241315 – 0462/241316).

Alla domanda va allegato il documento di valutazione della condizione economica familiare ICEF (Indicatore Icef Famiglia 2024) per l'accesso alle agevolazioni tariffarie di diritto allo studio, se disponibile. La **dichiarazione sostitutiva ICEF** va effettuata, prima di presentare la domanda per la facilitazione di viaggio, presso i soggetti accreditati (enti convenzionati come ad esempio i CAF e l'Ufficio Periferico PAT di Cavalese, Via Unterberger 5 - tel. 0462 231502).

Il presente bando con relativo modulo di raccolta dati, sarà disponibile sul nostro sito internet www.comunitavaldifiemme.tn.it e, presso i Comuni della Comunità Territoriale della Val di Fiemme.

5. MODALITA' DI EROGAZIONE DELLA FACILITAZIONE DI VIAGGIO

La facilitazione di viaggio è concessa con le seguenti modalità:

A. **Nel caso di trasporto con mezzo proprio**, il contributo spettante per l'anno scolastico di riferimento è calcolato sulla base dei seguenti parametri:

- distanza chilometrica coperta con mezzo proprio, al netto della franchigia di cui al precedente punto 2., considerata per il viaggio di andata e per quello di ritorno;
- numero complessivo di trasporti effettuati: nel caso di trasporto giornaliero è considerata la durata in giorni dell'anno scolastico di riferimento, come indicata nel calendario annuale approvato con delibera della Giunta provinciale; nel caso di trasporto settimanale sono considerate n. 33 settimane di attività curricolare;
- rimborso chilometrico pari a 10 centesimi o a 5 centesimi in relazione alla condizione economica familiare ICEF.

Se il trasporto con mezzo proprio riguarda più di uno studente per famiglia, è riconosciuta una sola facilitazione di viaggio, ancorché il medesimo sia effettuato per distanze o frequenze diverse; in tal caso, ai fini del calcolo del contributo, i parametri sopra indicati sono riferiti allo studente trasportato con maggiore distanza chilometrica non servita da mezzo pubblico e con frequenza di trasporto maggiore.

B. **Nel caso di trasporto a mezzo vettore**, la facilitazione di viaggio è erogata, in via ordinaria, sulla base della spesa a carico della famiglia, come certificata da idonea documentazione fiscale, applicando il seguente criterio: rimborso pari all'80% della spesa o al 40% della spesa in relazione alla condizione economica familiare ICEF.

La facilitazione di viaggio per il trasporto a mezzo vettore è comunque erogata in base al parametro chilometrico di cui alla lettera A., se con tale criterio risulta inferiore a quella che sarebbe erogata in via ordinaria.

Ai fini della valutazione della condizione economica familiare è applicata la disciplina ICEF.

Le misure del beneficio sono stabilite nei seguenti modi:

- se lo studente appartiene ad un nucleo familiare con un Indicatore Icef famiglia 2024 compreso tra 0,00 e 0,4300 (ICEF_sup), la facilitazione di viaggio è calcolata in Fascia 1, applicando, nel caso di trasporto con mezzo proprio il rimborso chilometrico pari a 10 centesimi, nel caso di trasporto a mezzo vettore il rimborso pari all'80% della spesa sostenuta;
- se lo studente appartiene ad un nucleo familiare con un Indicatore Icef famiglia 2024 superiore a 0,4300 (ICEF_sup), la facilitazione di viaggio è calcolata in Fascia 2, applicando, nel caso di trasporto con mezzo proprio il rimborso chilometrico pari a 5 centesimi, nel caso di trasporto a mezzo vettore il rimborso pari al 40% della spesa sostenuta
- la facilitazione di viaggio è comunque calcolata in Fascia 2 se non è presentato il documento di valutazione della condizione economica familiare ICEF (Indicatore Icef famiglia 2024).
- Ai fini dell'ammissione alle facilitazioni di viaggio i minori in affido presso strutture di accoglienza beneficiano di una condizione economica stabilita d'ufficio, alla quale corrisponde un indicatore ICEF pari a 0,00.

6. MODALITA' DI EROGAZIONE DELLA FACILITAZIONE DI VIAGGIO

Entro dicembre 2025 la Comunità, verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge e dai presenti criteri, approva la graduatoria provvisoria degli aventi diritto.

La facilitazione di viaggio è liquidata a seguito dell'accertamento della spesa ammessa effettivamente sostenuta e conseguente approvazione della graduatoria definitiva.

Il beneficio è concesso fino all'importo massimo di euro 400,00 per un figlio e di euro 700,00 per due o più figli.

7. UTILIZZO DEI FONDI STANZIATI PER LA CONCESSIONE DELLE FACILITAZIONI DI VIAGGIO

Si stabilisce che qualora i fondi disponibili per la concessione delle facilitazioni di viaggio non fossero sufficienti a soddisfare tutte le domande valide, gli importi spettanti agli studenti saranno proporzionalmente ridotti fino a consentire l'accoglimento di tutte le domande valide, ferma restando la possibilità di non erogare contributi in mancanza dei fondi necessari.

VERIDICITA' DELLE DICHIARAZIONI

Quanto dichiarato ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 dd. 28.12.2000, è oggetto di controllo, normalmente a campione, secondo quanto stabilito dal DPGP 05.06.2000 n. 9-27/leg. e modificato con deliberazioni della G.P. n. 825 dd. 12.04.2001 e n. 839 dd. 19.04 2002 e dagli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000, riguardo alle conseguenze penali previste per le dichiarazioni mendaci e falso in atti ed alla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 e il decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 e ss.mm., stabiliscono le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Il trattamento dei dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e in particolare ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento UE.

In osservanza del principio di trasparenza previsto dall'art. 5 del Regolamento, la Comunità Territoriale della Val di Fiemme fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE.

Finalità del trattamento dei dati e base giuridica

I dati personali vengono raccolti presso l'interessato e trattati per finalità istituzionali e per l'esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico, ed in particolare per gli adempimenti relativi all'esecuzione della procedura legata alla concessione delle facilitazioni di viaggio ai sensi dell'art. 72 della legge provinciale n. 5 dd. 7.08.2006.

I dati personali trattati appartengono alla categoria dei dati personali ordinari e finanziari.

Modalità del trattamento

I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. Il trattamento è effettuato esclusivamente per le finalità sopra indicate, da personale autorizzato in relazione ai compiti e alle mansioni assegnate e nel rispetto del segreto professionale e del segreto d'ufficio.

Sono adottate specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati personali, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Il conferimento dei dati

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per quanto riguarda l'espletamento delle attività istituzionali e l'erogazione del servizio. L'opposizione al conferimento degli stessi comporterebbe l'impossibilità da parte dell'Amministrazione a osservare obblighi di legge e a svolgere le proprie attività istituzionali.

Periodo di conservazione dei dati

I dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all'esecuzione del compito o della funzione di interesse pubblico e comunque a termini di legge. Il periodo di conservazione dei dati è determinato sulla base della vigente normativa in materia di conservazione della documentazione e degli archivi della pubblica amministrazione, e potrà protrarsi, nell'osservanza di tali disposizioni, anche a tempo indeterminato.

I dati possono essere utilizzati per fini istituzionali, all'interno dell'Ente da designati e incaricati del trattamento, autorizzati in relazione ai compiti e alle mansioni ad essi assegnati.

Comunicazione e diffusione dei dati

I dati possono essere comunicati all'esterno dell'Ente per gli adempimenti relativi alla procedura in atto, in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti. Alcuni dati appartenenti alla categoria dei dati personali ordinari, potranno essere oggetto di diffusione esclusivamente in conformità a specifiche norme di legge. I dati personali non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.

Diritti degli interessati

Gli interessati hanno diritto ai sensi del Regolamento UE 679/2016, di richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano, ottenere la loro comunicazione in forma intellegibile, richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento, ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; hanno anche diritto di richiedere la portabilità dei dati, di farli aggiornare, correggere o integrare, opporsi per motivi legittimi al loro trattamento e proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Per l'esercizio dei propri diritti, ci si potrà rivolgere al Responsabile del Servizio Affari Generali della Comunità Territoriale della Val di Fiemme, Via Alberti 4, Cavalese (TN)

Titolare del trattamento è la Comunità Territoriale della Val di Fiemme, con sede a Cavalese in Via Alberti 4 (e-mail info@comunitavaldifiemme.tn.it, sito internet www.comunitavaldifiemme.tn.it)

Responsabile della protezione dei dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento, via Torre Verde n 23 (e-mail serviziopd@comunitrentini.it), sito internet www.comunitrentini.it

Cavalese, li 00.10.2025

Il Segretario Reggente
- dott.ssa Luisa Degiampietro -

**DOMANDA
PER LA CONCESSIONE DI ASSEGNI DI STUDIO
Anno Scolastico 2025/2026**

ai sensi dell'articolo 72 della L.P. 07.08.2006, n. 5 e s.m.

Il sottoscritto/a _____
(*genitore o colui che ha l'esercizio della potestà o lo studente maggiorenne*)

codice fiscale _____

nato a _____ provincia _____ il _____

residente a _____

in via/p.zza _____ n. _____

CAP _____ telefono _____ e-mail _____

ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

CHIEDE

la concessione dell'Assegno di Studio per l'anno scolastico 2025/2026

a favore di (**nome e cognome studente**) _____

codice fiscale _____

nato a _____ provincia _____ il _____

residente a _____ via/p.zza _____ n. _____

cittadinanza _____

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguente al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

DICHIARA

1. che l'INDICATORE ICEF FAMIGIA 2024 è pari a _____ (allegato obbligatorio);
2. che lo studente:

- è iscritto/a presso l'Istituto _____, corso scolastico _____, classe _____
- è residente in uno dei comuni della Valle di Fiemme al momento di presentazione della domanda;
- è in regola con i requisiti di merito previsti;
- ha conseguito la promozione nell'anno scolastico 2024/25 e che la media dei voti per l'anno scolastico 2024/25 è stata di _____ (calcolata senza considerare la condotta e la religione – allegare la documentazione);
- ha un'età non superiore ai 20 anni a conclusione dell'anno scolastico 2025/2026

3. che sosterrà nell'anno scolastico 2025/2026 le seguenti SPESE DOCUMENTABILI (allegare la documentazione)

ALLOGGIO E CONVITTO istituzioni scolastiche, anche paritarie e istituti e centri di formazione professionale con sede <u>in provincia e fuori provincia</u>	euro _____
TASSE DI ISCRIZIONE E FREQUENZA istituzioni scolastiche e formative provinciali, statali e istituzioni formative con sede <u>fuori provincia</u>	euro _____
TRASPORTO istituzioni scolastiche, anche paritarie e istituti formativi con sede <u>fuori provincia</u> , per il percorso non coperto con l'abbonamento studenti provinciali	euro _____
MENSA costo singolo pasto x n. pasti settimanali x 33 settimane istituzioni scolastiche, anche paritarie e istituti formativi con sede <u>fuori provincia</u>	euro _____
LIBRI DI TESTO istituzioni scolastiche, anche paritarie e istituzioni formative con sede <u>fuori provincia</u> , solo <u>fino al secondo anno</u> di frequenza del secondo ciclo di istruzione e formazione	euro _____

4. - che non ha ottenuto altri benefici per le medesime finalità previsti dalla Provincia in virtù di altre leggi provinciali.

☐ usufruisce di interventi da altri enti o istituzioni pubbliche a sostegno delle spese scolastiche per importo pari a Euro _____ erogati da _____

Modalità di liquidazione dell'Assegno di Studio

Il/la sottoscritto/a richiede che il pagamento del beneficio avvenga:

con anticipo del 50% dell'assegno di studio spettante in base alla graduatoria e successivo saldo.

tramite:

accredito su c/c bancario/postale

Istituto bancario _____
filiale/agenzia di _____
Codice IBAN: IT _____
Intestatario Conto: _____

Dichiara infine di aver preso visione della seguente Informativa privacy.

Informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679

Si informa che ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm., i dati personali sono raccolti dal Servizio Segreteria e Istruzione per lo svolgimento dell'attività di Assegni di Studio e Facilitazioni di Viaggio in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. I dati possono essere oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge.

Titolare del trattamento è la Comunità Territoriale della Val di Fiemme con sede a Cavalese in Via Alberti 4 (e-mail info@comunitavaldifiemme.tn.it, sito internet www.comunitavaldifiemme.tn.it), Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in Via Torre Verde, 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it).

Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679.

L'informativa completa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 è a disposizione presso il Servizio Affari Generali e sul sito istituzionale dell'Ente.

Allegati:

1. Elaborato Indicatore Icef Famiglia anno 2024
2. Documentazione relativa alle spese esposte
(Preventivo spese convitto o contratto affitto nel caso di alloggio, spese mensa/trasporto/libri solo per studenti iscritti ad una scuola fuori provincia;
3. Copia della pagella scolastica o del diploma di 3° media o dell'attestato di qualifica professionale, anno scolastico 2024/25;
4. Copia documento d'identità del richiedente solo nel caso in cui la domanda non sia firmata in presenza del funzionario addetto a riceverla.

(luogo) (data) (firma dell'interessato)

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO:

Ai sensi dell'articolo 38 del DPR 445 dd. 28.12.2000, la presente dichiarazione è stata:

- ☐ Sottoscritta previa identificazione dell'interessato/a in presenza del dipendente addetto sig.

- ☐ Sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore

DOMANDA per la concessione della FACILITAZIONE DI VIAGGIO
di cui all'articolo 72 della legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5
(anno scolastico 2025/2026)

(N.B. : scadenza il 28 novembre 2025)

Il sottoscritto (*cognome e nome del soggetto richiedente*) _____
(*il genitore o colui che ha l'esercizio della potestà*)

Codice fiscale _____ Sesso ☐ M ☐ F

Data di nascita _____ Prov. _____ Comune/Stato estero _____

Residenza _____ Via/p.zza _____ nr. ____ Prov. ____

Cap. _____ Telefono nr. _____ Cittadinanza _____

ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

CHIEDE

la concessione della **FACILITAZIONE DI VIAGGIO** per l'anno scolastico 2025/2026

a favore di (*cognome e nome studente*) _____

Codice fiscale _____ Sesso ☐ M ☐ F

Data di nascita _____ Prov. _____ Comune/Stato estero _____

Residente in _____ Via/p.zza _____ nr. ____ Prov. ____

Cittadinanza _____ iscritto presso l'Istituto _____

Con sede in _____

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 (T.U. sulla documentazione amministrativa), nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

DICHIARA

- Che lo studente non fruisce di un mezzo di trasporto pubblico idoneo a raggiungere in tempo utile la sede scolastica;
- Che tra la propria abitazione e la prima fermata di un mezzo pubblico utile per il raggiungimento della sede scolastica o formativa vi è una distanza di chilometri _____ (*al netto della franchigia di 3 km*)
(percorso: da casa – via/loc. _____ - fraz. _____ -

città _____ a prima fermata utile – via/loc. _____ -
fraz. _____ - città _____);

Ovvero:

- Che tra la propria abitazione e la sede scolastica o formativa frequentata vi è una distanza non servita da mezzo pubblico pari a chilometri _____ (*al netto della franchigia di 3 km*) (percorso: da casa – via/loc. _____ - fraz. _____ - città _____ a prima fermata utile – via/loc. _____ - fraz. _____ - città _____);
- Che la famiglia provvede al trasporto scolastico:
☐ con mezzo proprio; ☐ a mezzo vettore;
- Che la spesa annuale a carico della famiglia per il trasporto a/m vettore è pari ad € _____;
- Che il trasporto scolastico al quale provvede la famiglia:
☐ è giornaliero (nr. viaggi andata e ritorno giornalieri ____ x km _____ x 33 sett. scolastiche x nr. giorni settimanali _____ = _____)
☐ è settimanale (nr. viaggi andata e ritorno settimanali ____ x km _____ x 33 sett. scolastiche = _____)
- Che la domanda di facilitazione di viaggio
☐ non è stata presentata per altri figli ☐ è stata presentata per altri figli (in tal caso indicare nome e cognome dello studente) _____

ALLEGA

☐ documento di valutazione della condizione economica familiare, Indicatore ICEF famiglia anno 2024, per l'accesso alle agevolazioni tariffarie in materia di diritto allo studio;

NB: Se non è presentato il documento di valutazione della condizione economica familiare, Indicatore ICEF famiglia, la facilitazione di viaggio è calcolata in fascia 2.

Il sottoscritto richiede che la liquidazione del beneficio avvenga tramite una delle seguenti modalità (indicare i dati dello studente beneficiario se maggiorenne):

☐ assegno non trasferibile intestato a _____

☐ accredito su c/c bancario: intestato a _____

IBAN _____

Istituto bancario _____ con sede a _____

(luogo e data)

(firma del richiedente)

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata:

☐ sottoscritta in mia presenza

☐ sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

(luogo e data)

(timbro dell'Ente e firma dell'addetto)

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679

Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, i dati personali sono raccolti dal Servizio Affari generali per lo svolgimento della procedura riguardante il conferimento delle facilitazioni di viaggio, in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. I dati sono oggetto di comunicazione ai sensi di legge, non sono oggetto di diffusione salvo nei casi espressamente previsti dalla legge.

Titolare del trattamento è la Comunità Territoriale della Val di Fiemme, con sede a Cavalese in via Alberti 4 (e.mail info@comunitavaldifiemme.tn.it, sito internet www.comunitavaldifiemme.tn.it), Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it).

Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679.

L'informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, inserita nel bando per la concessione della facilitazione di viaggio, approvato con Decreto del Presidente è a disposizione anche presso il Servizio Affari Generali della Comunità Territoriale della Val di Fiemme.